

Gli studenti extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno dato in unica soluzione dalle Questure per il periodo di almeno un anno, per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, potranno inviare, a mezzo assicurata postale, ovvero tramite terzi, la domanda di preiscrizione con la documentazione prescritta, alla Rappresentanza italiana nel Paese di ultima residenza

Sarà cura delle Rappresentanze prendere necessari contatti con gli Atenei per accertare l'effettivo svolgimento dei corsi, le date di inizio e di conclusione e se sia necessario superare una prova di ammissione.

Con successive disposizioni saranno impartite le indicazioni ed i requisiti per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche a tempo pieno.


IL MINISTRO.

Circolare n. 25/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.559/443/227631/12/196/1^aDiv.

Roma, 22.7.1996

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e. p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

La Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1996 pubblica il decreto-legge 16 luglio 1996 n. 376, con il quale è stato reiterato, con sostanziali modifiche, il precedente decreto 17 maggio 1996, n. 269.

Il nuovo provvedimento, entrato in vigore il 18 luglio u.s., presenta il seguente assetto normativo:

- flussi di ingresso e lavoro stagionale (Capo I);
- misure per la prevenzione e repressione delle immigrazioni illegali (Capo II);
- ricongiungimenti e regolarizzazioni (Capo III);
- norme finali (Capo IV).

Con riserva di inviare più puntuali direttive, si segnalano le peculiarità che il testo del decreto n. 376/96 introduce.

Il Capo I (artt. 1 - 3) è rimasto invariato, se si esclude la eliminazione, nel corpo dell'art. 1, del comma 7, inserito nel successivo art. 12.

L'art. 4, al 1° comma, riproduce l'art. 6 del precedente provvedimento, per consentire al Ministero dell'Interno e a quello degli Affari Esteri di completare l'automazione delle procedure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con il Sistema Informativo previsto dall'Accordo di Schengen; al 2° comma, precisa il generale divieto di ingresso nel territorio nazionale fuori dai valichi di frontiera controllati, salvo eccezioni particolari, estendendo, conseguentemente, la competenza al respingimento anche agli uffici di P.S. competenti per territorio, previo accordo sulle modalità operative con la Polizia di frontiera.

Gli articoli 5 e 6 nel riproporre, rispettivamente, il contenuto degli artt. 8 e 9 del precedente decreto, sono chiaro indice della volontà legislativa di ritenere tuttora necessario ed urgente intervenire relativamente al potenziamento dei controlli e alla repressione di attività illecite che favoriscono l'immigrazione clandestina.

Per converso, si è ritenuto che non fossero altrettanto cogenti i motivi di necessità ed urgenza che avevano ispirato la previgente disciplina dell'espulsione; pertanto, non essendo stati reiterati gli articoli che nel testo decaduto avevano introdotto varie tipologie di espulsione, riprenderà vigore la disciplina prevista al riguardo dalla legge 28.2.1990 n. 39, con l'introduzione, peraltro, di un nuovo testo dell'art. 7 bis della legge 39/90 che riproduce integralmente quanto previsto dall'art. 7 septies del D.L. 269/96 circa la mancata esibizione o soppressione dei documenti.

Si reputa opportuno sottolineare che, per effetto della caducazione delle norme che prevedevano una diversa configurazione del provvedimento di espulsione quale misura amministrativa di competenza del Prefetto, non potranno essere portati ad esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera i provvedimenti emanati nel vigore delle norme decadute, se non a seguito di una rinnovazione degli atti medesimi nelle forme previste dalla legge 39/90.

Per contro, si chiarisce che i provvedimenti di espulsione adottati dall'Autorità amministrativa anteriormente al 19.11.1995, potranno essere eseguiti ai sensi dell'art. 7, comma 9, della Legge 39/90.

In materia di ricongiungimenti familiari, gli artt. 8 e 9 riprendono, con alcuni correttivi, gli artt. 10 e 11 del precedente decreto, riproponendo, innanzitutto, la possibilità di regolarizzazione per quanti, presenti alla data del 19.11.1995, abbiano presentato domanda entro il 31.3.1996. Le modificazioni di maggior rilievo attengono alla esigenza di introdurre criteri di maggiore flessibilità nelle procedure di accertamento dei presupposti per i ricongiungimenti, demandandosi all'Autorità di P.S. il compito di verificare la disponibilità, da parte del richiedente, di un alloggio e di un reddito sufficiente alle esigenze della famiglia.

Circa la regolarizzazione per offerta di lavoro, l'art. 12 del precedente decreto rivive nell'attuale art. 10 che ha introdotto pochi ma significativi correttivi di carattere tecnico, tendenti ad eliminare alcune incongruenze del precedente dettato legislativo nonché ad accelerare l'esame delle domande tuttora giacenti.

In particolare, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul disposto del comma 5, lett. d) che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per iscrizione al collocamento, della durata di un anno, non solo nel caso di cui al 2° comma, ma anche nei casi in cui non risulti perfezionato o confermato il rapporto di lavoro originariamente dichiarato entro il 31 marzo 1996.

Inoltre, partendosi dal logico presupposto che il versamento dei contributi all'INPS non può essere dovuto per la sola iscrizione alle liste di collocamento, nel testo dell'art. 10 non compare la previsione contenuta nel comma 7 del previgente art. 12: infatti, per evidenti ragioni di parità di trattamento, è stato soppresso l'obbligo del versamento dei

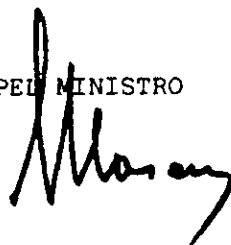
./.

quattro mesi di contributi a carico del lavoratore nell'ipotesi di cui al comma 2.

Quanto al Capo IV, mentre l'art. 11 riproduce il precedente art. 13 recante norme per l'assistenza sanitaria, l'art. 12 riprende, alla lett. a), la previsione contenuta nell'art. 1, comma 7, del D.L. 269/96 e alla lett. b), la disposizione dell'art. 7 sexies, comma 9, concernente i divieti di espulsione per determinate categorie di stranieri. Tali divieti non si applicano nei casi di espulsione di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 7 della "Legge Martelli", ad esclusione dei casi disciplinati dall'art. 25 della Legge 22.5.1975 n. 152.

Nel far riserva di fornire eventuali ulteriori direttive in ordine ai concreti problemi applicativi, che le SS.LL. avranno cura di segnalare tempestivamente, si resta in attesa di assicurazione.

PER IL MINISTRO



Circolare n. 26/96

A/N

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/201745/5/15/0/2/1^a Div.

Roma, 27.7.1996

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico '96 - '97.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	<u>AOSTA</u>

Di seguito alle circolari p.n. del 18.4.96 e del 12.7.96 si trasmette, in allegato, la circolare diramata in data 15 luglio u.s. dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Istruzione Universitaria Ufficio V Scuole di specializzazione - ad integrazione delle istruzioni già impartite, con particolare riferimento alla presentazione delle domande da parte degli studenti stranieri interessati ad iscriversi alle scuole di specializzazione mediche.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - UFF. V°

ROMA 15 luglio 1996

Prot. 1937

Ai Rettori Università
LORO SEDI

Ai Direttori Istituti
Istruzione Universitaria
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero Affari Esteri
D.G.R.C. Uff. VI
ROMA

Al Ministero dell'Interno
Servizio Stranieri
ROMA

Alla Presidenza Consiglio Ministri
Dip.to Politiche Comunitarie
Via del Tritone, 142
00187 ROMA

Alla Conferenza Rettori
Via Salaria, 113
00198 ROMA

Al Ministero Pubblica Istruzione
D.G.S.C. Div. III
Viale Ippolito Nievo, 35
00153 ROMA

Al Ministero Sanità
Dir. Gen. Ospedali
00100 ROMA

OGGETTO: Iscrizione studenti stranieri a.a. 1996/97

Ad integrazione delle disposizioni impartite con la lettera ministeriale esplicativa di quest'anno si forniscono ulteriori indicazioni per definire la presentazione delle domande

Per i medici di Paesi non comunitari nè provenienti da Paesi in via di sviluppo, ancorchè muniti di laurea italiana, l'ammissione alle predette scuole è subordinata all'esistenza di trattati o accordi bilaterali in base ai quali i cittadini italiani sono ammessi a godere degli stessi diritti previsti dal D. Leg.vo n. 257/91. Dai predetti trattati o accordi - da allegare alla domanda, limitatamente alla parte di cui trattasi, a cura delle Rappresentanze diplomatiche - devono risultare complessivamente soddisfatte per il cittadino italiano le possibilità di conseguire la laurea in medicina, frequentare una scuola di specializzazione con conseguente diritto alla corresponsione di borsa di studio (emolumenti, rimborso spese, ecc.).

Per gli stranieri provenienti dai PVS ulteriore requisito richiesto è che siano unicamente assegnatari di una borsa MAE tipologicamente indicata al citato D. Leg.vo n. 257/91, rispettivamente art. 2, III comma e art. 6, IV comma.

Ai medici stranieri in possesso di una laurea italiana è richiesta anche l'abilitazione professionale conseguita in Italia.

Le Rappresentanze invieranno alle singole Scuole le domande corredate dalla prescritta documentazione entro il 15 settembre 1996.

Punto B - Iscrizione alle scuole di specializzazione mediche non a tempo pieno disciplinate dal D.P.R. 162/82 poichè non ancora soppresse o trasformate ai sensi dell'art. 8 del D. Leg.vo n. 257/91.

La domanda va presentata alle Rappresentanze diplomatiche entro il 15 agosto 1996. Oltre al superamento delle prove, i requisiti richiesti ai cittadini stranieri per l'ammissione sono la laurea più l'abilitazione professionale per i medici che abbiano conseguito il titolo in Italia, e la laurea riconosciuta dalle singole autorità accademiche solo ai fini dell'iscrizione per coloro che siano in possesso del titolo estero. Le rappresentanze invieranno alle singole Scuole le domande corredate dalla prescritta documentazione entro il 15 settembre 1996.

Gli studenti comunitari e loro congiunti comunitari (coniuge, figli, fratelli e genitori), residenti in Italia, potranno presentare direttamente alle istituzioni universitarie le istanze di iscrizione alle Scuole di specializzazione mediche entro i termini stabiliti per l'invio delle domande da parte delle Rappresentanze, purchè la domanda e i documenti prescritti siano stati vidimati dalle competenti Rappresentanze consolari.

Gli studenti extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno dato in unica soluzione dalle Questure per il periodo di almeno un anno, per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, potranno inviare, a mezzo assicurata postale, ovvero tramite terzi, la domanda di preiscrizione con la documentazione prescritta, alla Rappresentanza italiana del Paese di ultima residenza.

Per quanto riguarda la documentazione relativa al permesso di soggiorno, alle garanzie economiche e ad ogni altro aspetto procedurale o probatorio si rinvia a quanto già indicato

da parte degli studenti stranieri interessati ad iscriversi alle scuole di specializzazione mediche:

Punto A - Iscrizione alle scuole di specializzazione mediche a tempo pieno (D. Leg.vo n. 257/91 e D.M. 31.10.91 pubblicato sulla G.U. 8.11.91).

a) I cittadini medici comunitari, residenti nei Paesi di origin e, concorrono alle stesse condizioni degli italiani e presentano la domanda alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese d'origine entro il 15.8.1996;

b) I cittadini medici comunitari, residenti in Italia o domiciliati in Italia concorrono alle stesse condizioni degli Italiani e presentano la domanda direttamente alle Università;

c) I cittadini stranieri provenienti dai P.V.S. presentano la domanda alle Rappresentanze diplomatiche italiane nel paese d'origine entro il 15.8.96 e unitamente alla domanda devono richiedere anche la borsa di studio per la formazione medica specialistica a tempo pieno, indicando la scuola di specializzazione e la sede universitaria dove vorranno concorrere;

d) I cittadini extracomunitari, in possesso di laurea italiana, di abilitazione professionale conseguita in Italia, titolari di una borsa di studio assegnata dai rispettivi Governi o Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee presenteranno domanda direttamente alle Università nei termini da esse fissati:

La domanda che essi presenteranno deve essere corredata, pena esclusione dal concorso, dei seguenti documenti:

1) copia della domanda dell'interessato di richiesta di borsa di studio al proprio Governo o Fondazione straniera o altro Istituto.

2) nota d'impegno del Governo, Ambasciata o Fondazione al conferimento della borsa di importo pari a quella degli Italiani per l'intero corso della specializzazione anche se tale conferimento potrà risultare subordinato al superamento dell'esame di ammissione.

Tali cittadini saranno ammessi in soprannumero a condizione che abbiano superato l'esame di ammissione alla scuola prescelta ed in misura percentuale determinata a seguito di accertamento delle risorse recettive.

e) I cittadini extracomunitari in possesso di laurea in medicina e abilitazione all'esercizio conseguiti in Italia, iscritti all'Ordine dei medici (legge Martelli 89/90) concorrono alle stesse condizioni degli Italiani e presentano la domanda direttamente alle Università nei termini da esse fissati.

Si premette che il medico cittadino extracomunitario deve, dopo aver indicato i requisiti dei quali è in possesso, specificare la categoria (c,d,e.) per la quale intende concorrere.

Condizione indispensabile per partecipare all'esame di ammissione alle scuole è l'aver soddisfatto a tutte le procedure suddette anche se il diploma di laurea è stato conseguito in Italia, infatti i medici stranieri provenienti dai PVS possono frequentare solo se assegnatari di borse MAE (Direzione Generale Cooperazione e sviluppo Div.XIII*).

nella circolare che ha dettato le disposizioni per l'iscrizione ai Corsi di laurea e di diploma universitario.

IL MINISTRO



Circolare n. 27/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/102460/2/1/3/1^aDiv.

Roma, 27.7.1996

OGGETTO: Rilascio dei visti di ingresso fino a 90 giorni per turismo ed affari a cittadini albanesi. Derubricazione dalla categoria A-2 a quella A-1 della circolare riservata del Ministero Affari Esteri 0002.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si informano le SS.LL. che il Ministero degli Affari Esteri, a modifica di quanto disposto dalla circolare riservata 0002 del 18.2.1991 (Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri extracomunitari in Italia), ha inserito l'Albania nella categoria A-1 anzichè A-2, ai fini del rilascio del visto d'ingresso.

Tale agevolazione, che è stata introdotta a partire dal 15 luglio u.s., consente alla Rappresentanza diplomatica di rilasciare il visto direttamente, senza attendere i 15 giorni di silenzio-assenso. Tale regime tiene conto degli sviluppi più recenti intervenuti nel quadro dei rapporti bilaterali italo-albanesi e delle derubricazioni già attuate nei confronti di Paesi dell'Est europeo e di quelli ex sovietici.

Tuttavia, tenuto conto dei rischi particolari che l'Albania continua a presentare per traffici illeciti e per l'immigrazione clandestina, il regime A-1 sarà temperato nel caso dell'Albania dalle condizioni seguenti:

- il rilascio del visto potrà essere diretto per i visti semplici (non multipli) per turismo e affari fino a un massimo di 90 giorni. I visti multipli per turismo e affari fino a 90 giorni continueranno a essere soggetti all'autorizzazione ministeriale tramite la procedura dei 15 giorni di silenzio-assenso.
- la validità del visto non sarà, di norma, immediata, bensì decorrerà non prima di tre giorni dalla data del rilascio (attraverso indicazione della data sulla vignetta visto).
- dell'avvenuto rilascio la Rappresentanza diplomatica darà comunicazione al Ministero degli Affari Esteri entro le 48 ore successive.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra ai dipendenti Uffici Stranieri.

IL CAPO DELLA POLIZIA



DP/eb

Circolare n. 28/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^a Div.

Roma, 29.7.1996

OGGETTO: Decreto Legge 16 luglio 1996 n.376 "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea". - Chiarimenti operativi.

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito, con la circolare che si trasmette in copia, chiarimenti operativi ai propri organismi periferici, per una corretta applicazione del D.L. in oggetto.

Con l'occasione, oltre a sottolineare i punti dell'allegata circolare che si ritiene offrano utili indicazioni interpretative, si reputa necessario fornire ulteriori delucidazioni circa la regolarizzazione per lavoro, le espulsioni ed i ricongiungimenti familiari.

In particolare, al paragrafo 1 (Soggetti che possono beneficiare della regolarizzazione) il Dicastero del Lavoro chiarisce che possono essere accettate domande di regolarizzazione presentate da cittadini extracomunitari che dichiarino di essere alle dipendenze anche

di un datore di lavoro straniero, così come previsto dal comma 1, seconda parte dell'art.10.

In merito al punto 2 (Iscrizione nelle liste di collocamento) viene esplicitato che cosa si intenda per rapporto di "lavoro non perfezionato" e "non confermato" evidenziando che la prima ipotesi riguarda dichiarazioni di disponibilità del datore di lavoro non seguite da assunzione mentre la seconda fattispecie si riferisce a dichiarazioni dello straniero contestate dal datore di lavoro.

Al riguardo, si soggiunge, inoltre, che, anche nel caso sussista una dichiarazione di un datore di lavoro non seguita dal versamento dei contributi, verrà rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento.

Al paragrafo 3 (Contratto di lavoro e relativo permesso di soggiorno) viene evidenziato che il cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo un contratto di lavoro, potrà modificare il proprio titolo di soggiorno in lavoro subordinato.

Tale permesso avrà la durata pari a quella del contratto se il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato, in caso, invece, di contratto a tempo indeterminato, il permesso di lavoro avrà durata biennale.

In merito ai versamenti contributivi (paragrafo 4) il Ministero del Lavoro, non essendo stato riproposto nel testo del D.L. in oggetto l'obbligo di versamento di quattro mesi di contributi contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, ha previsto che le somme già versate potranno essere restituite, a domanda, secondo modalità stabilite dall'I.N.P.S..

In merito, poi, agli adempimenti operativi (paragrafo 5) viene ribadito che l'iscrizione alle liste di collocamento deve essere effettuata dietro presentazione delle ricevute rilasciate da codeste Questure.

Si sottolinea, infine, che il testo del D.L. 376/96 non ritiene come presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno la verifica da parte degli Ispettorati Provinciali del Lavoro e delle sedi I.N.P.S. delle dichiarazioni rese da parte dei lavoratori stranieri.

Da ciò consegue che possono essere rilasciati i titoli di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento, ai sensi dell'art.10 comma 5), ai cittadini extracomunitari che abbiano dichiarato di avere svolto attività lavorativa, senza attendere alcuna verifica, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'art.10, comma 7, del citato D.L..

E' opportuno, inoltre, segnalare all'attenzione delle SS:LL. che pur avendo ripreso vigore la disciplina sulle espulsioni ai sensi dell'art.7 della Legge 39/90, non potranno però essere adottati dall'Autorità Amministrativa i provvedimenti di espulsione previsti dal citato art.7, comma 1, esclusivamente motivati in relazione alla applicazione di condanne penali.

La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n.129/95, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha ritenuto di configurare tali atti come misura di sicurezza conseguente a condanna penale, per la cui adozione è competente l'autorità giudiziaria.

In merito alla problematica relativa ai ricongiungimenti familiari si ribadisce che, ai fini del rilascio del nulla osta da parte dei Sigg.ri Questori, i requisiti relativi all'alloggio ed al reddito dovranno essere valutati con particolare elasticità e flessibilità, modulati sul territorio, tenuto conto delle diverse realtà locali.